Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 agosto 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero dei trasporti

Ministero del commercio con l'estero

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 204 DEL 30 AGOSTO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59:

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 13 % - 1979-1987 » sorteggiate il 1° agosto 1985.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 1° agosto 1985.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1978-1988 » sorteggiate il 1° agosto 1985.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, sede centrale, in Verona: Obbligazioni fondiarie ed OO.PP. sorteggiate il 31 luglio 1985; cartelle fondiarie ed agrarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 5 agosto 1985.

Cassa di risparmio di Gorizia, sezione di credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate l'8 agosto 1985.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1985.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1985.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1985.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1985.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, sezione opere pubbliche, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1985.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Cartelle fondiarie sorteggiate l'8 agosto 1985.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1985.

Boggiani e Locatelli - Industria latticini e salumi, società per azioni, in Trecate: Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1985.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo: Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1985.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60:

Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1985.

Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate nel mese di luglio 1985.

Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1985.

Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate nel mese di luglio 1985.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61:

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1985.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1985, n. **452**.

Approvazione del regolamento per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, secondo il quale i criteri per l'espletamento del concorso per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato sono stabiliti a norma del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente l'accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che espleta funzioni di polizia;

Dato atto che lo schema di regolamento è stato sottoposto all'esame delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, giusto il disposto dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 19;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla adunanza generale nella seduta del 13 giugno 1985;

Vista la deliberazione adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1985;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 34

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO.

Art. 1.
Assunzione del personale

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami bandito su base nazionale.

Il concorso di cui al precedente comma è indetto con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La nomina a medico della Polizia di Stato, la frequenza al corso di formazione e le dimissioni dal corso stesso, sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

Art. 2.
Bando di concorso

Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nel ruolo professionale dei direttivi medci della Polizia di Stato deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) i documenti prescritti;

d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera *c)*;

e) il programma ed il diario delle prove di esame;

f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

La sede nella quale debbono avere luogo le prove scritte è stabilita con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3.
Domande di partecipazione al concorso - Documentazione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale in conformità del modello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al comma precedente.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia nonché il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

7) l'ordine professionale al quale sono iscritti indicando la data di iscrizione all'albo;

8) la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa;

9) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito dell'idoneità psico-fisica, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

I candidati che hanno titolo a concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5, devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, se intendono avvalersi della facoltà di sostenere le prove nella lingua italiana o tedesca, ai sensi delle vigenti disposizioni.

La firma in calce alla domanda deve esere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda nel caso in cui venga presentata direttamente, o dal comandante della nave ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amimnistrazione stessa.

I concorrenti indicano nella domanda i titoli di cui allo art. 19 allegando la relativa documentazione, che deve essere altresì conforme alla legge sul bollo.

I candidati che hanno espresso nella domanda l'intenzione di concorrere ai posti riservati dovranno inoltre allegare i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è denata la riserva dei posti.

Art. 4.

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

I requisiti di cui all'art. 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o più dei requisiti prescritti, è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Riserve di posti e preferenze

Nei concorsi per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per il concorso.

Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repulica 26 luglio 1976, n. 752.

I candidati, i quali concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma, sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repulica 26 luglio 1976, n. 752.

I posti riservati che non sono ricoperti per mancanza di vincitori od idonei sono conferiti agli altri candidati idonei.

A parità di merito si applicano le preferenze indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nelle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 6.

Visite mediche - Presentazione alle prove scritte

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'art. 4, sono invitati a sottoporsi nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati alla visita medica per l'accertamento della idoneità psico-fisica secondo le disposizioni contenute nel successivo art. 8.

I candidati giudicati idonei in sede di visita medica sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove d'esame nella sede e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da quattro membri, due dei quali docenti universitari ciascuno dei quali in una delle materie in cui vertono le prove scritte d'esame e due sanitari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente in servizio anche presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

La commisione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro dell'interno.

Alla commissione esaminatrice, qualora necessario, sono aggregati membri aggiunti per le materie speciali oggetto del colloquio e per le eventuali prove facoltative di lingue estere.

Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti della commissione e delle sotto-commissioni può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni.

Art. 8.

Commissione medica per gli accertamenti della idoneità fisica

I candidati al concorso per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, prima degli esami scritti previsti dal bando di concorso, sono sottoposti a visita medica consistente in esami clinici e a prove strumentali e di laboratorio.

Coloro che risultino idonei saranno chiamati a sostenere le prove d'esame.

La visita medica di cui al primo comma dovrà accertare con rigorosa scrupolosità se i concorrenti siano dotati di valida costituzione e funzionalità organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità o da imperfezioni fisiche e psichiche tali da impedire di poter bene espletare le mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia.

Gli accertamenti medici sono effettuati da una commissione composta da sanitari della Polizia di Stato.

La composizione della commissione medica, il numero dei suoi componenti e la sua sede, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 9.

Esclusione dal concorso per mancata presentazione

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisica e per le prove viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 10.

Categorie di titoli valutabili

Le categorie di titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

1) *laurea in medicina e chirurgia*:

a) da 90 a 100 punti	punti 0,50
b) da 101 a 110 punti	» 1,50
c) 110 con lode	» 2,00

2) Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in relazione al punteggio conseguito rapportato in centesimi:

a) da 80/100 a 95/100	» 0,30
b) da 95,01/100 a 110/100	» 1,00

3) Incarichi e servizi prestati presso Amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, enti assicurativi di diritto pubblico):

per ogni anno	» 0,20
4) Libera docenza	» 2,00

5) Specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in centesimi (da p. 0,50 a 1,50):

per ogni anno in corso	» 0,20

6) Vincite di concorsi sanitari presso enti pubblici:

per ogni concorso vinto . . . . . punti 0,50

7) Idoneità nei concorsi sanitari presso enti pubblici:

per ogni idoneità conseguita . . . . » 0,20

8) Idoneità negli esami regionali per aiuto:

per ogni idoneità conseguita . . . . » 0,40

9) Idoneità negli esami nazionali per primario:

per ogni idoneità conseguita . . . . » 0,50

10) Corsi di aggiornamento e di qualificazione:

per ogni corso con profitto . . . . » 0,10

11) Pubblicazioni:

fino ad un massimo di . . . . . . » 2,00

Non sono tenuti in considerazione i certificati che non sono rilasciati e firmati dalle autorità che rappresentano l'ente.

Per quanto riguarda le scuole di specializzazione e le scuole di perfezionamento, sono considerate autorità competenti a rilasciare il relativo documento anche i rispettivi direttori.

Per quanto riguarda i titoli di carriera si stabilisce inoltre che:

a) i servizi della stessa qualità ai fini del punteggio si sommano tra loro, purché non siano contemporanei;

b) le frazioni di un anno saranno valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;

c) tra due o più servizi contemporanei verrà valutato soltanto quello più favorevole al candidato.

Non verrà assegnato alcun punteggio:

a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento dei quali non sia necessariamente richiesta la laurea;

b) alle attestazioni di buon servizio;

c) alle attività svolte in istituti sanitari non dipendenti da enti pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera professione;

d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che ne sia seguito l'effettivo disimpegno.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero di votanti ed i relativi quozienti, calcolati al decimo, sono sommati tra loro.

Il totale così ottenuto è diviso per cinque e il quoziente, calcolato al decimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

Art. 11.

Esami

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio riguardanti le seguenti materie:

1) patologia speciale medica;

2) patologia speciale chirurgica;

3) semeiotica e clinica medica;

4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

5) elementi di medicina legale e di antropologia criminale;

6) elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica (giudizi di idoneità al lavoro, fatica fisica e psichica, malattie da agenti fisici - alte e basse temperature, elettricità, vibrazioni, rumori, radiazioni ionizzanti - tecnopatie, tossicosi, dermopatie, infezioni ed infestazioni professionali, concetti medico legali sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali, concetti sulla valutazione del danno da infortunio sul lavoro e/o da malattie professionali);

7) elementi di igiene (microclima, servizi igienici ed assistenziali nella collettività, prevenzione ambientale ed individuale degli infortuni e degli inquinanti, alimentazione, igiene delle acque, degli alimenti, delle abitazioni, epidemiologia e profilassi delle principali malattie infettive e parassitarie).

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1 e 2 ed il colloquio su tutto il programma.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte ed una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere che sono indicate nel bando di concorso.

Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50 che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui deve sostenere il colloquio stesso.

La votazione complessiva verrà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 12.

Svolgimento delle prove orali

Le sedute dedicate alle prove orali sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero dell'interno.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

Art. 14.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori ed, eventualmente, secondo l'ordine di graduatoria, altri candidati idonei sono invitati a far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, nel termine di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso, i seguenti documenti, che debbono essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

a) il certificato generale del casellario giudiziale;

b) il certificato di cittadinanza italiana;

c) il certificato di godimento dei diritti civili e politici;

d) l'estratto dell'atto di nascita;

e) il certificato di iscrizione all'ordine dei medici.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) non devono essere anteriori a tre mesi dalla data di presentazione.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) devono attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al comma primo, una copia integrale dello stato matricolare ed è esonerato dalla presentazione dei documenti indicati al precedente primo comma lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Ai candidati di sesso maschile viene, altresì, richiesto il documento relativo alla posizione nei confronti degli obblighi di leva.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 15.

Nomina

I vincitori del concorso, ed, eventualmente gli altri candidati idonei, conseguono la nomina, che viene disposta con decreto del Ministro dell'interno applicando le riserve dei posti e le preferenze previste dalla legge.

I vincitori del concorso sono nominati medici della Polizia di Stato in prova e debbono frequentare il corso di formazione della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore di polizia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, presso il predetto istituto entro il termine loro indicato, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 17.

Norma transitoria

Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento delle nuove strutture sanitarie, le visite mediche per l'accertamento della idoneità fisica per i candidati al primo concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato potranno essere effettuate dopo il superamento delle prove scritte.

Art. 18.

Norme di rilievo

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Visto, *il Ministro dell'interno*
SCALFARO

NOTE

Nota all'art. 1, comma quarto:

Il D.P.R. n. 338/1982 è stato emanato in base all'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che ha delegato il Governo a provvedere, tra l'altro, alla determinazione dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Il testo degli articoli 9, 10 e 11 di tale decreto è il seguente:

« Art. 9. — La nomina a medico della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani, in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio professionale e della iscrizione all'albo professionale.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie, dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti a norma del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I vincitori del concorso sono nominati medici della Polizia di Stato in prova ».

« Art. 10. — I vincitori del concorso di cui al precedente articolo debbono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore di polizia.

Le materie ed i programmi d'insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Al termine del corso i medici della Polizia di Stato in prova, che abbiano superato l'esame finale, sono nominati medici della Polizia di Stato.

I medici in prova, che non superano l'esame finale, possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi, ed ogni rapporto con la pubblica amministrazione è risolto.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ».

« Art. 11. — Per quanto attiene alla dimissione dal corso di formazione per la nomina a medico della Polizia di Stato, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'art. 57 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ».

Testo dell'art. 59 della legge n. 121/1981 richiamato nei precedenti articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 338/1982:

« Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.

Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno ».

Testo dell'art. 57 della legge n. 121/1981 richiamato dall'art. 11 del D.P.R. n. 338/1982:

« Art. 57. (*Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia*). — Sono dimessi dal corso i commissari in prova che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non superano gli esami del corso;

c) non sono dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate;

d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta giorni per infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il commissario in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica.

I commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso i commissari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia ».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 61 della legge n. 121/1981 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 1, comma quarto) è il seguente:

« L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.

Si applica quanto disposto dall'art. 59 [v. in calce alla nota all'art. 1, comma 4].

La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi è subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia ».

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 338/1982 è riportato nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 5, comma secondo:

Il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, reca: « *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego* ». Il testo dell'art. 4 del predetto decreto è il seguente:

« Le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. I due commissari che svolgono le funzioni di presidente sono indicati nel decreto di cui al precedente art. 3.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue, riferite alle varie carriere.

La destinazione ad una funzione pertinente ad una carriera superiore comunque denominata è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondenti alla suddetta carriera.

Gli attestati hanno la validità di sei anni ».

Nota all'art. 5, comma quarto:

Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 752/1976 (per l'argomento del decreto v. nella nota precedente) è il seguente:

« Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo, le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4.

I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.

Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra ».

Nota all'art. 5, comma sesto:

Il testo dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, è il seguente:

« Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16-*bis*) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età ».

Nota all'art. 15, comma secondo:

Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 338/1982 è riportato nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 18:

Il D.P.R. n. 903/1983 reca il « *Regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia* » ed è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 18 febbraio 1984.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1985, n. 453.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, in materia di scelta, da parte dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, della lingua italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, concernente l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che sancisce nei pubblici concorsi l'obbligatorietà dell'uso della lingua tedesca per i candidati di madre lingua tedesca;

Visto l'art. 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria della appartenenza ai vari gruppi linguistici;

Visto il censimento generale della popolazione pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 della *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 7 aprile 1983;

Ritenuto di conseguenza di dover modificare gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;

Dato atto che lo schema di regolamento è stato sottoposto all'esame delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, giusto il disposto dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 19;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla adunanza generale nella seduta del 13 giugno 1985;

Vista la deliberazione adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1985;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'ottavo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è modificato come segue:

« I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è modificato come segue:

« I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso ».

Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente secondo comma vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 35

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 903/1983, a seguito della modifica introdotta dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

« Art. 3 (*Domande di partecipazione al concorso*). — Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale oppure su carta resa legale nei casi in cui l'amministrazione ritenga che le domande medesime debbano essere compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine previsto per ciascun concorso dai successivi articoli 20, 23 e 26.

Il termine suddetto decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al primo comma. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) il cognome ed il nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

5) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto o dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa;

8) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5 *devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.*

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa ».

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 903/1983, a seguito della modifica introdotta dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

« Art. 5 (*Riserve di posti e preferenze*). — Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per i singoli concorsi.

Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca, da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente secondo comma vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 42 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli del presente regolamento che disciplinano i singoli concorsi.

I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

A parità di merito si applicano le preferenze indicate nello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nelle altre disposizioni di legge in materia ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1985, n. **454**.

Approvazione del regolamento recante le modalità dei concorsi interni, riservati alle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile e ai sottufficiali e guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, in base al quale le modalità dei concorsi interni per titoli di servizio e colloquio per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato riservato alle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile e ai sottufficiali e guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché la individuazione delle categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabiliti con apposito regolamento;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, in base al quale le modalità del concorso interno per esami per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato riservato alle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile, nonché il numero e le materie delle prove scritte, le materie oggetto di colloquio, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna prova e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con apposito regolamento;

Dato atto che lo schema di regolamento è stato sottoposto all'esame delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, giusto il disposto dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 19;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla adunanza generale nella seduta del 13 giugno 1985;

Vista la deliberazione adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1985;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento recante le modalità dei concorsi interni riservati alle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile e ai sottufficiali e guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 33

MODALITA' DEI CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI COMMISSARI DI POLIZIA DI STATO, RISERVATI ALLE ASSISTENTI DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE E AI SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL DISCIOLTO CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

Art. 1.

Concorso interno per titoli di servizio e colloquio per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, riservato alle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile.

Al concorso interno per titoli di servizio e colloquio, previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, per l'accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato nel limite di un sesto dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando di concorso, è ammesso il personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, rivestiva una delle qualifiche del ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Art. 2.

Concorso interno per titoli di servizio e colloquio per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, riservato ai sottufficiali e alle guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al concorso interno per titoli di servizio e colloquio, previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, per l'accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, nel limite di un quarto dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando di concorso, è ammesso il personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, rivestiva uno dei gradi di sottufficiale o il grado di guardia del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Art. 3.

Bandi di concorso

I decreti ministeriali con i quali sono indetti i concorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) i documenti prescritti;
d) i titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria;
e) il programma e il diario della prova d'esame;
f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione al concorso redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui all'art. 7, allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

I candidati devono essere in possesso del titolo di studio e aver compiuto l'anzianità di servizio prescritti dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, alla data del bando di concorso.

L'esclusione dai concorsi di cui agli articoli 1 e 2 per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

Art. 6.

Accertamento delle qualità attitudinali

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'art. 5, sono invitati a sottoporsi nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, all'accertamento delle qualità attitudinali secondo le disposizioni degli articoli 29 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modificazioni.

Art. 7.

Categorie di titoli valutabili

Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, punti 25;

b) qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 10;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti 4;

d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 4;

e) voto di laurea inferiore o uguale a 100/110, punti 2; voto di laurea superiore a 100/110, punti 5;

f) speciali riconoscimenti, punti 2.

Il direttore della direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande e i titoli prodotti dagli interessati.

Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro.

Il totale così ottenuto è diviso per cinque e il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

Art. 8.

Colloquio

Il candidato è ammesso al colloquio quando il punteggio di cui all'art. 7 non risulti inferiore a quindici cinquantesimi.

Ai candidati ammessi al colloquio è data comunicazione almeno venti giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame.

Il colloquio verte sulle seguenti materie: diritto penale e processuale penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, diritto civile, diritto del lavoro, diritto della navigazione, diritto internazionale e nozioni di medicina legale.

Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Art. 9.

Svolgimento del colloquio

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione viene affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero dell'interno.

Art. 10.

Esclusione dal concorso per mancata presentazione

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nella ora stabiliti per la valutazione delle qualità attitudinali e per il colloquio è escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro dell'interno.

Art. 11.

Composizione della commissione

La commissione esaminatrice è composta secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Art. 12.

Punteggio finale

Il punteggio finale utile ai fini della graduatoria è dato dalla somma del punteggio attribuito per i titoli e di quello conseguito nel colloquio.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

Espletato il colloquio la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio finale conseguito da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

Art. 14.

Concorso interno per esami per l'accesso alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato riservato alle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile.

Al concorso interno per esami, previsto dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, per l'accesso alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, nel limite di un sesto dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario, sono ammesse le assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121 purché in possesso alla data del bando che indice il concorso, di una anzianità di effettivo servizio non inferiore a tredici anni, ovvero non inferiore a otto anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082.

Art. 15.

Bando di concorso

Il concorso di cui al precedente articolo è indetto, per un periodo di dieci anni a decorrere dal 25 giugno 1982 entro il mese di febbraio di ogni anno per i posti che si sono resi disponibili al 31 dicembre precedente, con decreto del Ministro dell'interno che indica:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) i documenti prescritti;

d) i programmi e il diario delle prove di esame;

e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 16.

Domanda di partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione al concorso redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 17.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

prove scritte: 1) diritto penale e/o processuale penale; 2) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sul diritto civile, sul diritto del lavoro, sul diritto della navigazione, su nozioni di medicina legale e sul diritto internazionale.

Al colloquio sono ammesse le candidate che abbiano riportato una media non inferiore a sette decimi nelle prove scritte ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio si intende superato se la candidata ha riportato almeno una valutazione di sei decimi.

Art. 18.

Composizione della commissione

La commissione esaminatrice è composta secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Art. 19.

Punteggio finale

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 20.

Graduatoria del concorso

Espletato il colloquio la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio finale conseguito da ciascuna candidata.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti. è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarate le vincitrici e le idonee del concorso.

Art. 21.

Corso di aggiornamento

Le vincitrici del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento della durata di sei mesi.

Art. 22.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Visto, *il Ministro dell'interno*
SCALFARO

NOTE

Nota all'art. 1:

Il D.P.R. n. 336/1982 è stato emanato sulla base dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che ha delegato il Governo a provvedere, tra l'altro, all'inquadramento degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, delle assistenti, degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il testo dell'art. 49 del citato decreto è il seguente:

« Le assistenti di polizia femminile che, alla data del bando di concorso siano in possesso di una anzianità complessiva di servizio non inferiore a tre anni e di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082, possono accedere, nel limite di un sesto dei posti disponibili alla stessa data, alla qualifica di vice commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero.

Le vincitrici del concorso debbono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno ».

I diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082, indicati nell'art. 49 del D.P.R. n. 336/1982 soprariportato sono: giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche, medicina, lettere e filosofia.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 50 del D.P.R. n. 336/1982, è il seguente:

« I sottufficiali e le guardie che, alla data del bando di concorso siano in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari e che abbiano maturato almeno cinque anni di complessivo servizio, possono accedere, nel limite di un quarto dei posti disponibili alla stessa data, alla qualifica di vice commissario del ruolo dei commissari, mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero.

I vincitori del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno ».

Nota all'art. 5:

I testi degli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 336/1982 sono riportati, rispettivamente, nella nota all'art. 1 e nella nota all'art. 2.

Nota all'art. 6:

Il D.P.R. n. 903/1983, reca il « *Regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia* ». Il testo degli articoli 29, 30 e 31 di tale decreto è il seguente:

« Art. 29. — I candidati ai concorsi per allievo agente di polizia, allievo ispettore di polizia, vice commissario di polizia in prova, e per l'ammissione al concorso quadriennale per la nomina a vice commissario in prova, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi, sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali.

Coloro che risultino idonei ai servizi di polizia sono chiamati a sostenere le prove scritte.

Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici con qualifica non inferiore a medico principale, appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.

Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico, che la presiede e da quattro direttori tecnici selettori appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ».

« Art. 30 - (*Accertamento dei requisiti psico-fisici*). — Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto del Ministro ».

Art. 31 - (*Accertamento dei requisiti attitudinali*). — Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, al candidato sono proposti, dalla commissione dei selettori, una serie di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

I tests sono predisposti avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati — di volta in volta — con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

I tests di cui al secondo comma sono aggiornati sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale ».

Nota all'art. 11:

Il testo dell'art. 7, primo comma, del D.P.R. n. 903/1983 (per l'argomento del decreto v. la nota precedente) è il seguente:

« La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, uno dei quali docente in Università degli studi di una o più delle materie su cui vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata ».

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 52 del D.P.R. n. 336/1982, è il seguente:

« Le assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono, per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, accedere alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante concorso per esami nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto, si procederà negli anni successivi alle opportune operazioni di conguaglio.

Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di una anzianità di effettivo servizio non inferiore a tredici anni, ovvero non inferiore a otto, se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082 [v. in calce alla nota all'art. 1].

La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso.

Le vincitrici seguono nel ruolo gli impiegati promossi mediante scrutinio; con la stessa decorrenza coloro che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, sono restituite al ruolo di provenienza.

Le vincitrici del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno ».

Nota all'art. 18:

Il testo dell'art. 7, primo comma del D.P.R. n. 903/1983, è riportato alla nota all'art. 11.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 agosto 1985.

Autorizzazione ad effettuare le attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale « S. Maria Goretti », U.S.L. LT/3 di Latina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata in data 22 dicembre 1979 dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. LT/3, intesa ad ottenere per l'ospedale « S. Maria Goretti » di Latina il decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 21 dicembre 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 30 maggio 1985;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici effettuati ed al parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale « S. Maria Goretti » di Latina è autorizzato all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia od importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico debbono essere effettuate nel reparto di anatomia patologica e quello di trapianto nel gruppo operatorio della divisione oculistica dell'ospedale « S. Maria Goretti » di Latina.

Art. 3.

Le attività di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere effettuate dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Genovesi prof. Elio, primario di ruolo della divisione oculistica dell'ospedale « S. Maria Goretti » di Latina;

Cherri dott. Enrico, aiuto di ruolo della divisione di oculistica;

Sardella dott. Giovanni, aiuto di ruolo della divisione di oculistica;
Polli dott. Luigi, assistente di ruolo della divisione di oculistica;
Pietrosanti dott. Tommaso, assistente di ruolo della divisione di oculistica;
Canzoniero dott. Salvatore, assistente di ruolo della divisione di oculistica;
Cerasoli dott. Antonio, assistente di ruolo della divisione di oculistica,

e dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:
Genovesi prof. Elio, primario di ruolo della divisione oculistica dell'ospedale « S. Maria Goretti » di Latina;
Cherri dott. Enrico, aiuto di ruolo della divisione di oculistica;
Sardella dott. Giovanni, aiuto di ruolo della divisione di oculistica;
Polli dott. Luigi, assistente di ruolo della divisione di oculistica;
Pietrosanti dott. Tommaso, assistente di ruolo della divisione di oculistica;
Canzoniero dott. Salvatore, assistente di ruolo della divisione di oculistica;
Cerasoli dott. Antonio, assistente di ruolo della divisione di oculistica.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto od in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 3 di Latina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1985

Il Ministro: DEGAN

(4661)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 agosto 1985.

Nomina degli esperti per le visite e prove ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata e nuova sessione di esami.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti i propri decreti 28 febbraio 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984;

Visti i verbali degli esami effettuati dal 25 al 27 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati esperti in prova per le visite e prove ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata i seguenti candidati, i quali sono autorizzati ad operare presso le stazioni di prova a fianco di ciascuno indicate:

Esperto	Stazione di prova
—	—
Amantia Claudio (*)	Carrozzeria Assolari S.n.c. - 24068 Cassinone di Seriate (Bergamo)
	G. Bertocchi S.n.c., via Agro - 24024 Gandino (Bergamo)
	F.lli Castelli S.n.c., via IV Novembre 28 - 22062 Barzanò (Como)
	F.lli Riganti S.n.c., via Busto Arsizio 55 - 21054 Fagnano Olona (Varese)
Bandini Marco . .	Gruppo Montedison - Montedipe, viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (Milano)
Belli Doriano Bruno	F.lli Benaglio S.n.c., via Di Vittorio 5 - 55040 Capezzano Pianore (Lucca)
Buongarzoni Franco	Buongarzoni & C. S.n.c., via San Diego 13 - 62029 Tolentino (Macerata)
Burnelli Gaetano .	Elettromeccanica Vittoria S.r.l., via Quarto Negroni 25-27 - 00040 Ariccia (Roma)
Camera Gianbattista (*)	Carrozzeria Assolari S.n.c. - 24068 Cassinone di Seriate (Bergamo)
	G. Bertocchi S.n.c., via Agro - 24024 Gandino (Bergamo)
	F.lli Castelli S.n.c., via IV Novembre 28 - 22062 Barzanò (Como)
	F.lli Riganti S.n.c., via per Busto Arsizio 55 - 21054 Fagnano Olona (Varese)
Cannatella Vincenzo	Officine Lanzarone, viale della Regione Siciliana S.E. 8671 - 90124 Palermo
Carrieri Aldo . . .	G.I.P.A. S.r.l., s.s. 96 km 118 + 852 - 70026 Modugno (Bari)
Cavazzini Armando	Emiliana Plast S.r.l., via P. Fainardi 6 A - 43100 Parma
Ceccherini Manlio .	Jolly Plast S.n.c., via Borgo Padova 16, via Ugo Foscolo 11 - 35028 Piove di Sacco (Padova)
Costi Paolo	Resti G. di Resti Giovanni, via Fiorentina 50 - 50063 Figline Valdarno (Firenze)

(*) L'esperto dovrà indicare su ogni verbale la stazione di prova presso la quale ha effettuato le verifiche e prove.

Esperto	Stazione di prova
Curone Giancarlo	Carrozzeria Coppero Franco & C., via Piacenza 122 - 15050 S. Giuliano Vecchio (Alessandria)
Fiore Piero (*)	Decar S.p.a. - Regione Predda Niedda, zona industriale - 07100 Sassari
	Commerbus S.p.a., via dell'Artigianato, località Fangario - 09100 Cagliari
Frassini Stefano (*)	Plastocar S.n.c., via Emilia Nuova, zona industriale - 47038 Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì)
	F.C. di Fabbri e Campidelli, via Popilia 228 - 47037 Rimini (Forlì)
Lisco Vito	So.Gi. S.r.l., viale Europa 12 - 70123 Bari
Luisi Giovanni	Carrozzeria Antonio Minonzio S.p.a., via C. Battisti 104 - 21040 Lozza (Varese)
Mainini Giorgio	Plastic Gall S.a.s., via Bosco 28 - 42019 Scandiano (Reggio Emilia)
Marini Claudio	Lupatelli & Curti S.n.c., zona industriale - 06077 Ponte Felcino (Perugia)
Piana Marco	Gruppo Montedison - Montedipe, viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (Milano)
Pirolina Antonio	Veicar S.r.l., strada Saluzzo 27 - 12030 Casalgrasso (Cuneo)
Raimondi Mario	F.lli Botto, via Pistoiese 195 - 50058 Signa (Firenze)
Storti Remo	Brescia Diesel V.I. S.p.a., via Padana Superiore 71 - 25045 Castegnato (Brescia)
Sturiale Ennio Salvino	Brighi S.r.l., via F. Turati 670 - 47020 Pievesestina di Cesena (Forlì)
Tisselli Gabriele	Frigoriferi Tisselli S.a.s., via della Cooperazione 80 - 47020 Pievesestina di Cesena (Forlì)
Tonti Gianfranco	Carrozzeria Inglese Angelo & Palumbo S.n.c., via delle Casermette (Villaggio Artigiani) - 71100 (Foggia)
Vesco Claudio	De Marchi Lucia - Corradin Adriana, via Ognissanti 2 - 36066 Sandrigo (Vicenza)

(*) L'esperto dovrà indicare su ogni verbale la stazione di prova presso la quale ha effettuato le verifiche e prove.

Art. 2.

Gli esperti sono autorizzati ad effettuare le visite e prove previste dai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1 appendice 2 dell'accordo ATP nonché altri eventuali accertamenti disposti dalla Direzione generale M.C.T.C.

Art. 3.

La nomina di cui al precedente art. 1 verrà confermata al termine di un periodo di prova di sei mesi, dalla data del presente decreto, a seguito di valutazione dell'attività espletata in tale periodo dai singoli esperti, nonché dell'accertamento della idoneità del locale di prova e dell'attrezzatura di misurazione.

I singoli esperti dovranno rimettere copia dei verbali, completi degli allegati prescritti, delle visite e prove effettuate, al C.S.R.P.A.D. di Roma - Via Settebagni 333 - 00138 Roma; le visite e prove dovranno essere condotte nel pieno rispetto delle istruzioni al riguardo emanate dalla Direzione generale M.C.T.C.

Mensilmente, il C.S.R.P.A.D. di Roma dovrà riferire alla Direzione centrale IV - Divisione 42, della Direzione generale della M.C.T.C., esprimendo un giudizio di merito circa l'attività operativa degli esperti sulla scorta di un esame critico dei verbali di visita e prova ricevuti il mese precedente. Il direttore del predetto C.S.R.P.A.D. disporrà altresì per effettuare le visite ai locali di prova e la verifica delle attrezzature di misurazione, concordando l'intervento anche del personale degli altri centri prove autoveicoli.

Art. 4.

In attesa delle definizioni delle tariffe che gli esperti dovranno adottare per l'espletamento delle loro attività, per le visite e prove effettuate nel corso del periodo di prova le tariffe applicative non dovranno superare gli importi determinati sulla base del puro costo dell'energia e di quello orario del lavoro.

Della tariffa applicata l'esperto dovrà fare menzione in calce ad ogni verbale inviato al predetto Centro superiore prove autoveicoli e dispositivi.

Art. 5.

Il periodo di prova previsto al comma primo dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 febbraio 1985, n. 1225 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1985) per gli esperti nominati in prova con il predetto decreto è prorogato di sei mesi dalla data del presente decreto.

E' confermata al 30 settembre 1985 la decadenza degli esperti nominati a suo tempo con decreti 16 ottobre 1980, 28 novembre 1980, 21 gennaio 1981, 14 maggio 1981 e 26 novembre 1981.

Art. 6.

E' indetta una sessione di esami per candidati da nominare esperti ai sensi del proprio decreto n. 1183 del 28 febbraio 1984.

I candidati dovranno presentare domanda e relativa documentazione al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale IV - Divisione 42, via Nomentana 591, Roma, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Domanda e relativa documentazione, nonché il programma di esame, restano quelli definiti nel sopra richiamato decreto n. 1183 del 28 febbraio 1984.

La data degli esami di idoneità sarà comunicata, per via postale con lettera raccomandata o telegramma, agli aspiranti alla nomina di esperti, in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 7.

Il quarto capoverso del primo comma dell'art. 2 del proprio decreto ministeriale 28 febbraio 1984 rif. 1183 è sostituito dal seguente:

« E' considerato requisito equipollente ai requisiti di cui ai due capoversi che precedono l'attestazione di dirigenza tecnica per almeno cinque anni in fabbriche di carrozzerie isotermiche o di gruppi frigoriferi o comunque di impianti di refrigerazione, oppure l'attestazione rilasciata dal direttore di un laboratorio di prova — autorizzato ad effettuare tutte le prove secondo le norme tecniche ATP — di tecnico operatore che abbia conseguito il diploma di perito industriale ed abbia operato con continuità per un periodo non inferiore a trenta mesi conducendo e verbalizzando, in media, almeno tre prove al mese secondo la normativa tecnica ATP ».

Il quinto capoverso del primo comma dell'art. 2 del proprio decreto 28 febbraio 1984 rif. 1183 è modificato come segue:

« Disponibilità di un locale di prova di superficie e volume adeguati ad effettuare le prove di cui ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1 appendice 2 dell'accordo ATP, attrezzato con la strumentazione necessaria ed idonea per i rilievi prescritti ai predetti paragrafi ».

Il secondo comma dell'art. 2 del proprio decreto 28 febbraio 1984 rif. 1183 è annullato.

Art. 8.

I componenti tecnici della commissione d'esame, nominati con decreto del Ministro dei trasporti possono, a loro domanda, acquisire la nomina di « esperto » di cui all'art. 1 del proprio decreto 28 febbraio 1984 rif. 1183 a condizione che abbiano la disponibilità del locale di prova e della strumentazione necessaria e che la operatività non contrasti con altre disposizioni di legge.

Art. 9.

Il termine « laboratorio » riportato nel testo del proprio decreto 28 febbraio 1984 rif. 1183 è sostituito dal termine « locale di prova ».

Roma, addì 9 agosto 1985

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota all'art. 2:

L'accordo ATP (accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti, con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970) è stato ratificato e reso esecutivo con la legge 2 maggio 1977, n. 264, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 6 giugno 1977.

Nota all'art. 5, primo comma:

Il testo del primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 febbraio 1985, n. 1225, con cui sono stati nominati gli esperti per le visite e prove ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata ed è stata indetta una sessione di esami, è il seguente:

« La nomina di cui al precedente art. 1 verrà confermata al termine di un periodo di prova di sei mesi, dalla data del presente decreto, a seguito di valutazione dell'attività espletata in tale periodo dai singoli esperti, nonché dell'accertamento della disponibilità del locale di prova e della attrezzatura di misurazione, come prescritto dal decreto ministeriale n. 1183 del 28 febbraio 1984 ».

Nota all'art. 6, primo comma:

Il decreto ministeriale 28 febbraio 1984, n. 1183, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984 (per l'argomento del decreto vedi nella nota agli articoli 7, 8 e 9).

Nota all'art. 6, terzo comma:

Per l'argomento e il testo del decreto ministeriale 28 febbraio 1984, n. 1183, vedi la successiva nota.

Nota agli articoli 7, 8 e 9:

Con il decreto ministeriale 28 febbraio 1984, n. 1183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984, sono stati nominati gli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.

Si ritiene utile riportare il testo completo del decreto sopracitato, come risulta a seguito delle modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

« Art. 1. — La nomina ad esperto per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata avviene, su domanda dell'interessato, a seguito del possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente decreto, nonché di idoneità all'esame di cui all'art. 3.

Art. 2. — I requisiti di cui l'aspirante deve dare dimostrazione con idonea documentazione da allegare alla domanda di nomina ad esperto sono:

laurea in ingegneria o diploma di perito tecnico industriale, conseguiti con votazione equipollente al minimo di 7/10;

attività espletata, per un periodo non inferiore a due anni, nel settore delle costruzioni di impianti fissi o mobili con caratteristiche isotermiche o frigorifere.

E' considerato requisito equipollente ai requisiti di cui ai due capoversi che precedono l'attestazione di dirigenza tecnica per almeno cinque anni in fabbriche di carrozzerie isotermiche o di gruppi frigoriferi o comunque di impianti di refrigerazione, oppure l'attestazione rilasciata dal direttore di un laboratorio di prova — autorizzato ad effettuare tutte le prove secondo le norme tecniche ATP — di tecnico operatore che abbia conseguito il diploma di perito industriale ed abbia operato con continuità per un periodo non inferiore a trenta mesi conducendo e verbalizzando, in media, almeno tre prove al mese secondo la normativa tecnica A.T.P.;

disponibilità di un locale di prova di superficie e volume adeguati ad effettuare le prove di cui ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1 appendice 2 all'accordo ATP, attrezzato con la strumentazione necessaria ed idonea per i rilievi prescritti ai predetti paragrafi.

Tale disponibilità dovrà essere comprovata con idonea documentazione avente valore legale e ritenuta valida dalla commissione esaminatrice.

Le domande devono pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale IV - Via Nomentana, 591 - Roma, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che stabilisce la data di riunione e di nomina della commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice, da norma, si riunirà due volte l'anno con cadenza non inferiore a cinque mesi.

In sede di prima applicazione del presente decreto, la commissione si riunirà centoventi giorni dopo la data di pubblicazione del decreto medesimo; la nomina dei componenti la commissione avverrà entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data a cura della suddetta Direzione centrale; si considerano pervenute in tempo utile quelle consegnate alla posta entro il predetto termine.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 maggio 1968, n. 15.

All'esame di idoneità saranno ammessi i soli aspiranti che hanno i titoli richiesti al precedente art. 2.

Art. 3. — L'esame consisterà in una prova orale sugli argomenti elencati nel programma allegato.

In tal sede potrà essere richiesto al candidato di condurre una verifica per accertare la permanenza delle caratteristiche di isotermia su un veicolo allestito per il trasporto di derrate deperibili.

Art. 4. — La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, è composta da un dirigente superiore della Direzione generale della M.C.T.C., che la presiede, da quattro funzionari con qualifica di dirigente, di cui due della Direzione generale della M.C.T.C., uno dell'Istituto sperimentale delle F.S. ed uno del Ministero della sanità; fungerà da segretario un impiegato della carriera di concetto della Direzione generale della M.C.T.C. con qualifica non inferiore ad ispettore aggiunto principale.

Art. 5. — Verranno dichiarati idonei alla nomina ad esperto coloro che avranno superato l'esame di idoneità con un punteggio complessivo non inferiore a 7/10.

La nomina dei candidati dichiarati idonei sarà effettuata con decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 6. — Gli esperti, ottenuta la nomina, dovranno operare esclusivamente nel *locale di prova* di cui hanno la disponibilità.

Gli esperti sono tenuti a trascrivere le visite e prove effettuate in apposito registro, secondo le istruzioni che verranno date dalla Direzione generale della M.C.T.C.

L'attività degli esperti è soggetta alla vigilanza della Direzione generale della M.C.T.C., la quale darà a tale fine le necessarie istruzioni agli uffici dipendenti per la effettuazione di visite saltuarie di controllo, sulla scorta dei programmi operativi che gli esperti dovranno comunicare a tutti gli uffici provinciali M.C.T.C. della regione ove ha sede il *locale di prova* di cui hanno la disponibilità, con anticipo di almeno sette giorni.

Analoghe visite di controllo potranno essere effettuate dai componenti la commissione di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 28 febbraio 1984, con l'obbligo per i medesimi di riferire per iscritto alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale IV.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., è autorizzato a sospendere in qualsiasi momento l'attività dell'esperto, nonché a proporre al Ministro la revoca della nomina, revoca che sarà effettuata con decreto.

Art. 7. — Per le operazioni di controllo, gli esperti dovranno applicare le tariffe che saranno stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentita la commissione di cui allo art. 10 del decreto ministeriale 28 febbraio 1984.

PROGRAMMA

Princìpi della termodinamica e relative unità di misura.

Trasmissione del calore - Isotermia.

Teoria e funzionamento degli impianti frigoriferi.

Normativa internazionale: A.T.P. (accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da usare per tali trasporti, legge 2 maggio 1977, n. 264, *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 6 giugno 1977) con particolare riferimento all'allegato 1.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404: "Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.) con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970" (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979).

Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327: "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1980).

Circolare n. 118/80, prot. n. 2169/4203/14 (2) - A072 del Ministero dei trasporti in data 28 novembre 1980 "Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai relativi mezzi speciali di trasporto (A.T.P.)".

Elementi costruttivi delle carrozzerie isotermiche».

(4662)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 agosto 1985.

Modificazioni alla tabella « Esport » - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975 concernente la tabella « Esport », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983 concernente, tra l'altro, la sostituzione degli allegati 1 e 2 al citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 27 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Le pagine 19, 21 e 25 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 maggio 1983, concernenti tabella « Esport » - Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci, così come riportate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984, rispettivamente alle pagine 6472, 6475 e 6479, vengono sostituite con le pagine allegate al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(*Seguito*)

PAGINA 19

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI

SEZIONE XVI

Macchine ed apparecchi, materiale elettrico

I) Apparecchi e dispositivi appositamente costruiti per la manutenzione, il controllo, l'accensione, il disinnesco, la detonazione o la rilevazione dei materiali previsti in questa tabella a fronte della voce doganale ex 93.07, compresi i dispositivi per il drenaggio delle mine.

(vedi anche cap. 90 V)

II) Apparecchiature contenenti laser e sistemi laser, con l'esclusione delle apparecchiature descritte alle lettere da *a*) ad *o*) del punto 2) della voce ex 90.13 I, che contengono i laser descritti nelle lettere da *a*) ad *l*) del punto 1) della medesima voce ex 90.13 I.

III) *A*) Sistemi completi, specialmente progettati o predisposti per la conversione del nitrato di plutonio in ossido di plutonio, in particolare adottati in maniera da evitare effetti di criticità o radiazioni e da minimizzare i rischi di tossicità, costituiti essenzialmente dai sottoelencati componenti:

a) recipienti di stoccaggio e processo;

b) forno di calcinazione;

c) impianto di ventilazione;

d) impianto di trattamento dei rifiuti radioattivi;

e) attrezzature per la manipolazione della polvere di ossidi di plutonio (ad esempio setacci, mescolatori, ecc.);

f) strumentazione di controllo relativa.

B) Sistemi completi, specialmente progettati o predisposti per la produzione di plutonio metallico, in particolare adattati in maniera da evitare effetti di criticità o radiazioni e da minimizzare i rischi di tossicità, costituiti essenzialmente dai sottoelencati componenti:

a) recipienti di stoccaggio e processo;

b) forno di fluorurazione;

c) reattore per la riduzione del plutonio a metallo;

d) attrezzature per il recupero del plutonio dalle scorie;

e) impianto di ventilazione;

f) impianto di trattamento delle scorie radioattive;

g) attrezzature per la manipolazione del plutonio metallico prodotto;

h) strumentazione di controllo relativa.

L'esportazione dei singoli componenti di cui ai punti *A*) e *B*) è sottoposta ad autorizzazione ministeriale esclusivamente nel caso in cui i componenti stessi costituiscano parti correlate del sistema completo.

Capitolo 84.

Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici

I) Dispositivi aerotrasportabili o al suolo, appositamente costruiti per rifornimento di carburante o gas, per aerei ed elicotteri; dispositivi ed apparecchi per detti funzionanti sotto pressione; attrezzature appositamente costruite per consentire tali operazioni in spazi ristretti.

II) Macchine ed apparecchiature per la produzione di esplosivi e di propellenti solidi o liquidi ad uso militare;

Installazioni complete e loro componenti caratteristiche.

PAGINA 19a

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
(vedi anche *ex* 84.57)	III) Apparecchiature appositamente costruite per la fabbricazione di tubi elettronici a vuoto ed a gas della V.D. ex 85.21; loro parti e sottoassiemi caratteristici.
	IV) Macchine ed apparecchiature appositamente costruite per la produzione di materiali e componenti elettronici e loro parti caratteristiche elencati nelle VV.DD. 85.19 I e 85.21 XIV.
	V) Apparecchiature per la fabbricazione di maschere e per la realizzazione di tracciati foto-sensibili sulla superficie di un semiconduttore o dello strato isolante.
(vedi anche ex 85.22 VII)	VI) Apparecchiature appositamente costruite per separare gli isotopi di litio.
(vedi anche ex 85.22 VI)	VII) Impianti appositamente costruiti per la produzione di esafluoruro di uranio (UF6).
	VIII) Apparecchiature, appositamente costruite ad uso militare, per la disseminazione di aggressivi biologici, chimici e radioattivi; loro parti caratteristiche.
	IX) Impianti ed apparecchiature appositamente costruiti per la fabbricazione di elementi di combustibile per reattori nucleari.
	X) Impianti appositamente costruiti per la produzione di trizio.

PAGINA 21

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	o da combinazione di tali metalli, sotto forma di tubi inguainati, costruiti per funzionare a pressioni inferiori a quella atmosferica con un tasso di perdita inferiore a 10^{-4} atmosfere per ora, con una variazione di pressione di una atmosfera.
	VIII) Unità di separazione utilizzanti il procedimento di iniezioni a getto, capaci di separare gli isotopi di materiali nucleari grezzi, di prodotti fissili speciali e di altri prodotti fissili.
ex 84.18	I. Idroestrattori centrifughi, specialmente progettati o predisposti per l'impiego in impianti di ritrattamento di combustibile irragiato, resistenti all'effetto corrosivo dell'acido nitrico, fabbricati con acciaio inossidabile a basso tenore di carbonio, titanio e sue leghe, zirconio.
	II. Centrifughe a gas o unità di separazione utilizzanti il procedimento Vortex capaci di separare gli isotopi di materiali nucleari grezzi, di prodotti fissili speciali ed altri prodotti fissili e loro parti e componenti caratteristici, come segue:
	1) Componenti rotanti:
(vedi anche ex 73.18 I) - vedi anche ex 76.06 I) e Sez. XIII punto III)	*a*) rotori assemblati in tutto o in parte costituiti da uno o più tubi a pareti sottili, con spessore di parete uguale o inferiore a 12 mm tra di loro collegati con soffietti (vedi punto *b*), con diametro compreso tra 75 e 400 mm, costituiti con uno o più dei seguenti materiali:
	— acciai Maraging aventi resistenza limite a trazione uguale o superiore a $2{,}05 \times 10^9$ N/m²;
	— leghe di alluminio dotate di resistenza limite alla trazione di $0{,}460 \times 10^9$ N/m²;
(vedi anche Sez. VI punto I e Sez. XIII punto I)	— materiali fibrosi dotati di resistenza limite a trazioni uguali o superiori a $0{,}3 \times 10^6$ N/m²;
(vedi anche ex 73.20 - vedi anche ex 76.07 e Sez. XIII punto IV)	*b*) giunti a soffietto con pareti di spessore uguale od inferiore a 3 mm e diametro compreso tra 75 e 400 mm, sagomati ad onde (una o più) costruiti con uno dei materiali di cui al precedente punto *a*) e loro stampi (vedi anche ex 82.05);
(vedi anche ex 73.40 II) - vedi anche ex 76.16 I) e Sez. XIII punto V)	*c*) diaframmi, sotto forma di dischi aventi diametro compreso tra 75 e 400 mm, costruiti con materiali di cui al precedente punto *a*);
(vedi anche ex 73.40 III) - vedi anche ex 76.16 II) e Sez. XIII punto VI)	*d*) coperchi superiori e inferiori sotto forma di dischi aventi diametro compreso tra 75 e 400 mm sagomati in modo tale da permettere l'alloggiamento dei cuscinetti di cui ai punti successivi (componenti statici), costruiti con materiali di cui al precedente punto *a*);
	2) Componenti statici:
(vedi anche ex 85.02)	*a*) cuscinetti a sospensione magnetica formati da magneti ad anello con rapporto diametro esterno/diametro interno minore o uguale 1,6 : 1 ed aventi permeabilità iniziale di 0,15 Henry/m o superiore, oppure induzione residua del 98,5% o superiore oppure energia magnetica specifica maggiore di 80.000 Joules/m³ (10×10^6 Gauss Oersteds);
(vedi anche ex 73.40 IV)	*b*) smorzatori costituiti da perni in acciaio temprato con estremità a forma di semisfera e muniti di attacchi al coperchio inferiore;
(vedi anche ex 84.11 IV)	*c*) pompe molecolari costituite da cilindri con rapporto altezza/diametro di 1 : 1, aventi diametro interno compreso tra 75 e 400 mm, spessore di parete 10 mm o superiore, scanalature elicoidali interne a sezione rettangolare con profondità di 2 mm o superiore e fori interni;
(vedi anche ex 85.01 V)	*d*) statori del motore aventi forma anulare e costituiti da un avvolgimento multifase attorno ad un'anima di lamierini in ferro con spessore di 2 mm o inferiore, progettati appositamente per motori a corrente alternata plurifasi ad alta velocità, del tipo ad isteresi (a riluttanza) capaci di funzionare in modo sincrono in condizioni di vuoto a frequenze comprese tra 600 e 2000 Hz e potenze comprese tra 50 e 1.000 Volt Amperes.
	3) Sistemi ausiliari:
(vendi anche ex 73.24 II) - vedi anche ex 75.06 I) - vedi anche ex 76.11 II)	*a*) recipienti di alimentazione con pressioni di funzionamento fino a 100KN/m² e portate di 1 kg./ora o superiori, costruite con uno dei seguenti materiali resistenti all'esafluoruro di uranio (UF6):
	— acciai inossidabili;
	— alluminio e sue leghe;
	— nichel e sue leghe contenenti più del 60% di nichel;
(vedi anche ex 73.24 III) - vedi anche ex 75.06 II) - vedi anche ex 76.11 III)	*b*) desublimatori o trappole fredde sotto forma di recipienti capaci di funzionare a pressioni fino a 3KN/m² e temperature comprese tra —70 °C e +70 °C, costruiti con i materiali di cui al precedente punto *a*);

(*Seguito*)

PAGINA 25

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
Segue ex 84.59	2) apparecchiature per la fabbricazione di dispositivi di memoria o di commutazione a film sottile aventi un ciclo di isteresi quadrato e apparecchiature automatiche per il controllo, la classificazione qualitativa, la cernita, la simulazione e/o il collaudo dei tipi compresi nel cap. ex 85 II) punto 5);
	3) apparecchiature automatiche per il controllo qualitativo, la simulazione e/o il collaudo di assiemi di dispositivi compresi nel cap. ex 85 II) punti 2), 3), 4), 5);
	4) apparecchiature per l'applicazione di rivestimenti magnetici ai supporti di registrazione compresi nel punto ex 92.12;
	5) apparecchiature automatiche e semiautomatiche per il controllo, la classificazione qualitativa, la simulazione e/o il collaudo dei supporti di registrazione compresi nel punto ex 92.12;
	6) apparecchiature di collaudo, parti e comandi specifici per gli apparati sopra descritti;
	7) macchine del tipo ad asse orizzontale, con doppio supporto e tre rulli, aventi un motore di azionamento con potenza uguale o maggiore di 45 Kw per avvolgere, interallacciare e nastrare (spin forming e flow forming) i materiali filamentosi di cui alla sezione VI-I e XIII-I della vigente Tabella Esport, impiegate per realizzare parti di centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio.
	XII) Apparecchi per l'estrazione con solventi (colonne a riempimento o pulsate, mescolatori-decantatori) specialmente progettati o predisposti per l'impiego in impianti di ritrattamento di combustibile irragiato, resistenti all'effetto corrosivo dell'acido nitrico, fabbricati con acciaio inossidabile a basso tenore di carbonio, titanio e sue leghe, zirconio.
	XIII) Recipienti di contenimento o stoccaggio specialmente progettati o predisposti per l'impiego in impianti di ritrattamento del combustibile irragiato, resistenti agli effetti corrosivi dell'acido nitrico, fabbricati con acciaio inossidabile a basso tenore di carbonio, titanio e sue leghe, zirconio, attrezzati per il funzionamento e la manutenzione a distanza e aventi le seguenti caratteristiche per il controllo della criticità nucleare:
	a) per i recipienti di qualsiasi forma, pareti o strutture interne con un « equivalente di boro » del 2% minimo;
	b) per i recipienti cilindrici, un diametro massimo di 7 pollici pari a 17,78 cm;
	c) per i recipienti a forma di parallelepipedo e per quelli a forma anulare, una larghezza massima di 3 pollici pari a 7,62 cm.
ex 84.61	I) Valvole rubinetti e regolatori di pressione aventi tutte le superfici di contatto con il fluido costituite dal 90% o più di tantalio, titanio, o zirconio anche in combinazione fra di loro eccetto quando le superfici di contatto sono costituite da materiali contenenti più del 97% e meno del 99,7% di titanio.
	II) Valvole del diametro di 0,5 cm o superiore, con tenuta a soffietto interamente costituite o rivestite di alluminio, di nichelio o di una lega contenente 60% o più di nichelio sia a funzionamento manuale che a funzionamento automatico.
ex 84.62	Cuscinetti:
	1) cuscinetti a sfere ed a rulli con diametro interno di 10 mm o meno e tolleranze delle classi ABEC 5, RBEC 5, (o equivalenti nazionali) o più strette ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
	a) anelli, sfere o rulli costruiti con acciaio legato o altro materiale (ad esempio acciaio rapido per utensili, metallo Monel, berillio, metalloidi, ceramiche e composti di metallo sinterizzato), con l'esclusione dei materiali seguenti: acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio al cromo ad alto tenore di carbonio (SAE-52100) acciaio al nichel molibdeno (SAE-4615), acciaio inossidabile (AISI-440C-SAE-51440C) o equivalenti nazionali;
	b) costruiti per utilizzazioni a temperature di funzionamento abituale oltre più 150 °C, sia mediante l'impiego di materiali speciali, sia mediante l'applicazione di speciali trattamenti termici.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 marzo 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino, per i lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 maggio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino, sospesi dal 1° novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, per i lavori relativi alla ristrutturazione dell'aeroporto di Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dall'8 novembre 1982, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 22 giugno 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto sospesi dal 21 dicembre 1981 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento), nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pisticci (Matera) per la realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metaponto di cui al progetto speciale n. 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 novembre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno) ed impegnate nella costruzione della 2ª Università di Salerno, resisi disponibili dal 27 agosto 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 novembre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Napoli ed impegnate nei lavori di realizzazione delle opere pubbliche relative alla sistemazione sottopassi e zone a verde nell'ambito del comprensorio 167 di Napoli-Secondigliano; asse di collegamento svincolo Napoli Est della tangenziale, quartiere 167 di Secondigliano e Circumvallazione provinciale II lotto; lavori del piano urbanistico in applicazione legge 18 aprile 1962, n. 167, comprensorio di Napoli-Secondigliano I lotto, finanziati dal comune di Napoli, nonché costruzione della Nuova centrale del latte di Napoli, finanziati dalla Casmez, resisi disponibili dal 17 settembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Napoli impegnati nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissariato straordinario di Governo di Napoli,

con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori, dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di San Severo (Foggia), impegnati nel completamento dei lavori delle condotte irrigue di cui ai progetti 14/131 e 568 in Capitanata; sospesi dal 1° settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione del 1° lotto del Nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del centro direzionale, opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 18 marzo 1985 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di 3750 alloggi e relative opere di urbanizzazioni di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 3 gennaio 1985 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori negli stabilimenti petrolchimici Anic, sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 agosto 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre sospesi dal 1° giugno 1978 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 22 settembre 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di realizzazione delle opere pubbliche relative alla costruzione dei raccordi stradali tra il porto di Napoli, le autostrade e la zona industriale, progetto 5139, nonché nella costruzione di un complesso scolastico nella zona di Marianella (Napoli), progetto 31/528, finanziato dalla Casmez e resisi disponibili dal 5 novembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 giugno 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 1° aprile 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino, per i lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 maggio 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino, sospesi dal 1° novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, per i lavori relativi alla ristrutturazione dell'aeroporto di Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 maggio 1983.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto sospesi dal 21 dicembre 1981 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli) al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli), sospesi dal 7 giugno 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 4 gennaio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 2 gennaio 1985 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Fiumesanto (Sassari) per i lavori relativi al 1° e 2° gruppo della Centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 marzo 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nelle opere di costruzione della circumvallazione di Salerno, II lotto, secondo stralcio, appaltate dall'Anas, resisi disponibili dal 10 gennaio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 luglio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Naro (Agrigento) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello sbarramento sul torrente Gibbesi, sospesi dal 6 giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Naro (Agrigento) per il completamento dei lavori relativi alle opere di 1° stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 6 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento), nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di realizzazione delle opere pubbliche relative alla sistemazione sottopassi e zone a verde nell'ambito del comprensorio 167 di NapoliSecondigliano; asse di collegamento svincolo Napoli est della tangenziale, quartiere 167 di Secondigliano e circumvallazione provinciale II lotto; lavori del piano urbanistico in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, comprensorio di Napoli-Secondigliano I lotto, finanziati dal comune di Napoli, nonché costruzione della nuova centrale del latte di Napoli, finanziati dalla Casmez, resisi disponibili dal 17 settembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Napoli impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81 titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data e che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di San Severo (Foggia) ed impegnati nel completamento dei lavori delle condotte irrigue, di cui ai progetti 14/131 e 568 in Capitanata; sospesi dal 1° settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di 3750 alloggi e relative opere di urbanizzazioni di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 3 gennaio 1985 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre sospesi dal 1° giugno 1978 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 22 settembre 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino, sospesi dal 1° novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, per i lavori relativi alla ristrutturazione dell'aeroporto di Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 2 gennaio 1985 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nelle opere di costruzione della circumvallazione di Salerno, II lotto, secondo stralcio, appaltato dall'Anas, resisi disponibili dal 10 gennaio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 luglio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento), nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di realizzazione delle opere pubbliche relative alla sistemazione sottopassi e zone a verde nell'ambito del comprensorio 167 di Napoli-Secondigliano; asse di collegamento svincolo Napoli est della tangenziale, quartiere 167 di Secondigliano e circumvallazione provinciale II lotto; lavori del piano urbanistico in applicazione legge 18 aprile 1962, n. 167, comprensorio di Napoli-Secondigliano I lotto, finanziati dal comune di Napoli, nonché costruzione della Nuova centrale del latte di Napoli, finanziati dalla Casmez, resisi disponibili dal 17 settembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 settembre 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento), nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 settembre 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento), nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento), nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4421)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati:

Provincia di Arezzo:

« 449-AR »: O.M.M. S.n.c. di Paffetti Mauro con sede in Foiano;

« 454-AR »: MA.MA. Preziosi S.r.l. con sede in Arezzo.

Provincia di Bologna:

« 157-BO »: Barilli Paolo con sede in Bologna;

« 195-BO »: Colicchio Lucio con sede in Bologna.

Provincia di Forlì:

« 16-FO »: Valentini Eros con sede in Forlì;

« 18-FO »: Fiorini Gabrio con sede in Forlì;

« 34-FO »: Castiglioni Angelo con sede in Forlì;

« 47-FO »: Oliva Rita con sede in Rimini;

« 58-FO »: Fagnoni Carla con sede in Saludecio.

Provincia di Grosseto:

« 13-GR »: Anzellotti Anna Maria con sede in Orbetello.

Provincia di Milano:

« 409-MI »: Franzosi Mario & C. lavorazione argenteria S.n.c. con sede in Milano;

« 743-MI »: Silver House di Pizzerra Gianmario con sede in Milano.

Provincia di Napoli:

« 249-NA »: Bove Amedeo con sede in Napoli;

« 357-NA »: Ascione Giuseppe & Michele con sede in Torre del Greco;

« 440-NA »: Borriello Raffaele con sede in Torre del Greco.

Provincia di Sassari:

« 13-SS »: Pensé Verdina con sede in Alghero.

Provincia di Teramo:

« 6-TE »: Petrella Giovanni con sede in Giulianova.

Provincia di Treviso:

« 43-TV »: Gelain Paola con sede in Treviso;

« 63-TV »: Fabbian Primo con sede in Borso del Grappa.

Provincia di Varese:

« 210-VA »: Moroni Giorgio con sede in Sesto Calende.

Provincia di Verona:

« 140-VR »: Fidia Gallery S.r.l. con sede in Verona.

Provincia di Vicenza:

« 93-VI »: Bicego Sperandio con sede in Vicenza;

« 533-VI »: Fortuna Luigi con sede in Trissino;

« 634-VI »: Air-Blok S.p.a. con sede in Vicenza;

« 982-VI »: Metalli Bassano S.a.s. di Beraldini Annibale & C. con sede in Bassano del Grappa;

« 1138-VI »: Erregi di Rigon Giacomo con sede in Vicenza;

« 1199-VI »: Canella Roberto con sede in Barbarano Vicentino.

(4113)

MINISTERO DEL TESORO

N. 165

Corso dei cambi del 26 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1852,100	1852,100	1852,20	1852,100	1852,05	1852 —	1852 —	1852,100	1852,100	1852,10
Marco germanico	671,100	671,100	671,75	671,100	671,25	671,22	671,350	671,100	671,100	671,10
Franco francese	219,800	219,800	219,70	219,800	219,75	219,55	219,800	219,800	219,800	219,80
Fiorino olandese	596,880	596,880	597,10	596,880	596,75	596,80	596,900	596,880	596,880	596,88
Franco belga	33,137	33,137	33,15	33,137	33,25	33,10	33,120	33,137	33,137	33,13
Lira sterlina	2595,750	2595,750	2598 —	2595,750	2595,75	2595,80	2596 —	2595,750	2595,750	2595,75
Lira irlandese	2088,700	2088,700	2090 —	2088,700	2088 —	2087,80	2087 —	2088,700	2088,700	—
Corona danese	184,800	184,800	184,90	184,800	185 —	184,80	185,100	184,800	184,800	184,80
Dracma	14,170	14,170	14,13	14,170	—	—	14,120	14,170	14,170	—
E.C.U.	1494,400	1494,400	1495 —	1494,400	1494,02	1494,02	1493,650	1494,400	1494,400	1494,40
Dollaro canadese	1366,700	1366,700	1367 —	1366,700	1365,50	1365,50	1364,500	1366,700	1366,700	1366,70
Yen giapponese	7,836	7,836	7,835	7,836	7,835	7,80	7,832	7,836	7,836	7,83
Franco svizzero	819,950	819,950	820,40	819,950	819,50	819,75	819,800	819,950	819,950	819,95
Scellino austriaco	95,515	95,515	95,55	95,515	95,50	95,50	95,510	95,515	95,515	95,51
Corona norvegese	226,480	226,480	226,50	226,480	223,50	226,55	226,650	226,480	226,480	226,48
Corona svedese	224,680	224,680	224,60	224,680	224,50	224,60	224,650	224,680	224,680	224,68
FIM	314,460	314,460	314,50	314,460	314,50	314,45	314,450	314,460	314,460	—
Escudo portoghese	11,150	11,150	11,20	11,150	11,20	11,15	11,250	11,150	11,150	11,15
Peseta spagnola	11,394	11,394	11,39	11,394	11,40	11,25	11,395	11,394	11,394	11,39

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1852,050
Marco germanico	671,225
Franco francese	219,800
Fiorino olandese	596,890
Franco belga	33,128
Lira sterlina	2595,875
Lira irlandese	2087,850
Corona danese	184,950
Dracma	14,145
E.C.U.	1494,020
Dollaro canadese	1365,600
Yen giapponese	7,834
Franco svizzero	819,875
Scellino austriaco	95,512
Corona norvegese	226,565
Corona svedese	224,665
FIM	314,455
Escudo portoghese	11,200
Peseta spagnola	11,394

Media dei titoli del 26 agosto 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	53,125
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,525
» 6 % » » 1972-87	91,800
» 9 % » » 1975-90	93,625
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	91,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	101,150
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,325
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,250
» » » » EFIM 1-8-1988	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,475
» » » » 1- 3-1982/86	101,125
» » » » 1- 5-1982/86	101,150
» » » » 1- 6-1982/86	101,125
» » » » 1- 7-1982/86	101,575
» » » » 1- 7-1983/86	100,400
» » » » 1- 8-1982/86	101,750
» » » » 1- 8-1983/86	100,450
» » » » 1- 9-1982/86	101,575
» » » » 1- 9-1983/86	100,550
» » » » 1-10-1982/86	101,500
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 1-1983/87	101,825
» » » » 1- 2-1983/87	101,875
» » » » 1- 3-1983/87	101,975
» » » » 1- 4-1983/87	101,575
» » » » 1- 5-1983/87	101,650
» » » » 1- 6-1983/87	101,925
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	101,275
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 1-1984/88	100,850
» » » » 1- 2-1984/88	101,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,600
» » » » 1- 4-1984/88	100,400
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,800
» » » » 1- 7-1983/88	102,875
» » » » 1- 8-1983/88	103 —
» » » » 1- 9-1983/88	102,675
» » » » 1-10-1983/88	102,575
» » » » 1-11-1983/90	103,925
» » » » 1-12-1983/90	103,900
» » » » 1- 1-1984/91	104 —
» » » » 1- 2-1984/91	104,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,325
» » » » 1- 4-1984/91	102,075
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,125
» » » » 1- 7-1984/91	101,675
» » » » 1- 8-1984/91	101,450
» » » » 1- 9-1984/91	101,425
» » » » 1-10-1984/91	100,950
» » » » 1-11-1984/91	100,850
» » » » 1-12-1984/91	100,475
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,200
» » » 16 % 1- 1-1986	100,375
» » » 14 % 1- 4-1986	99,975
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,100
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,075
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110 —
» » » » 1983/90 11,50%	106,225
» » » » 1984/91 11,25%	106,500
» » » » 1984/92 10,50%	104,525

Avviso di rettifica: Nei cambi medi relativi al giorno 20 agosto 1984 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 24 agosto 1985 deve essere apportata la seguente rettifica: dollaro USA da *«1954,200»* a *«1854,200»*.

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 154690 del 27 agosto 1985 praticabili dal 30 agosto 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	703
Gasolio agricoltura	»	501
Petrolio agricoltura	»	490
Gasolio pesca e piccola marina	»	459
Petrolio pesca e piccola marina	»	449
Olio combustibile ATZ (SIF-SIVA)	L./kg	294,70
Olio combustibile BTZ (SIF-SIVA)	»	324,17

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	649	652	655	658	661
Petrolio (*)	»	689	692	695	698	701
Olio comb.le fluido	L./kg	469	472	475	478	481

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt.	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4725)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 28 giugno 1984, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a otto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Palermo;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 7 dicembre 1984, di aumento da otto a nove posti;

Visti i propri decreti in data 14 novembre e 24 novembre 1984, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo e sostituito un componente della commissione stessa;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Republica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Palermo, di cui ai decreti presidenziali 12 giugno e 3 novembre 1984:

1) Franco Roberto	punti	16,92
2) Lo Cascio Concetta	»	16,65
3) Guarrera Rosa	»	16,64
4) Carbone Giovanna	»	16,55
5) Albergamo Anna	»	16,33
6) Casamichele Rita (coniugata con un figlio)	»	16,16
7) Lupo Antonina	»	16,16
8) Fiumefreddo Biondo Maria	»	16,12
9) Ammirata Riina Mansueta	»	16,12
10) Lavignani Antonino	»	15,98
11) Bonanno Carmela	»	15,93
12) Consales Loredana	»	15,91
13) Todaro Giuseppe	»	15.85
14) Orlando Grazia Adriana	»	15,75
15) Tistera Maria Assunta	»	15,58
16) Grimaldi Elisabetta	»	15,51
17) Celesia Maria	»	15,47
18) Musso Sandro Fausto	»	15,42

19) Carella Domenica . . . . . . punti 15,41
20) Ippolito Maria . . . . » 15,35
21) Malarbì Olivia . . . . » 15,34
22) Marcellino Eugenio . . . . . . » 15,26
23) Di Grigoli Rosalia . . . . . . » 15,24
24) La Mensa Maria Concetta . . . . » 15,22
25) Lo Bello Ivana . . . . » 15,18
26) Gaeta Marianna Laura . . . . . » 15,14
27) Maccherone Valentina Rosaria (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato) . » 15,13
28) Tornabene Maria Teresa . . . . . » 15,13
29) Mesi Cinzia Rossana . . . . . . » 15,08
30) Di Gesaro Angela (figlia di invalido per servizio e coniugata con un figlio) . . . . . » 15,05
31) Bucossi Delia (coniugata con due figli) . » 15,05
32) Muratore Concetta . . . . » 14,99
33) Nicosia Anna Maria . . . . . . » 14,93
34) Simoncini Carmela . . . . . . » 14,90
35) Spadaro Adriana Maria . . . . . » 14,84
36) Lo Burgio Cinzia (nata il 25 febbraio 1964) » 14,82
37) Borruso Maria Laura (nata il 29 novembre 1965) . . . . » 14,82
38) Profeta Francesca . . . . » 14,81
39) Delfino Carmela . . . . » 14,79
40) Bica Maria Eloisa . . . . » 14,78
41) La Mantia Giuseppa (coniugata con una figlia) . . . . » 14,76
42) Cusimano Maria Angela . . . . . . » 14,76
43) Testaverde Caterina . . . . » 14,74
44) Schirinzi Daniela . . . . . » 14,72
45) Nunnari Torregrossa Maria Grazia (coniugata con figlio) . . . . » 14,66
46) Buccafusca Rita . . . . » 14,66
47) Santangelo Carolina . . . . » 14,63
48) Bellomonte Carmelo (nato il 7 marzo 1960) » 14,62
49) Graziano Daniela (nata il 14 settembre 1963) » 14,62
50) Rossi Olga . . . . » 14,58
51) Romeo Pirrotta Vincenza . . . . . » 14,57
52) Prainito Francesca 14,56
53) Comparato Anna Maria . . . . . » 14,54
54) Manuli Maria (figlia di invalido per servizio) . . . . » 14,53
55) Signorelli Letizia . . . . » 14,53
56) Mazzola Luciana . . . . » 14,48
57) Manfredi Cinzia . . . . » 14,47
58) Azzinnari Teresa . . . . » 14,46
59) Maltese Raffaela (nata il 23 maggio 1959) » 14,43
60) Marino Angela (nata il 16 dicembre 1961) » 14,43
61) Cammarata Rosa . . . . . . » 14,41
62) La Parola Maria Concetta (nata il 23 luglio 1958) . . . . » 14,40
63) Antidormi Adriana (nata il 25 giugno 1959) » 14,40
64) Zimbardo Maria Angela . . . . . . » 14,37
65) Romano Amalia (nata il 6 dicembre 1957) » 14,36
66) Gabriele Stefano (nato il 26 dicembre 1958) » 14,36
67) Giordano Giuseppina . . . . . . » 14,32
68) Cartannillica Antonina . . . . . . » 14,30
69) Bua Marcello (nato il 5 settembre 1953) . » 14,29
70) Francescangeli Maria (nata il 14 aprile 1957) » 14,29
71) Seminara Maria Assunta . . . . » 14,27
72) Pojero Matteo . . . » 14,26
73) D'Elia Girolama (figlia di invalido del lavoro) . . . » 14,23
74) Licata Tissi Saverio (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato) . . . » 14,23
75) Lauria Carmelo . . . . » 14,23
76) Cocorullo Anna Maria . . . . » 14,20
77) Crapa Tommaso . . . . » 14,15
78) Bonomo Rosaria . . . . » 14,13
79) Iuliani Alfredo Mario . . . . . . » 14,12
80) Fazzese Maria Concetta . . . . . . » 14,11
81) Li Vigni Francesco (figlio di invalido per servizio e coniugato) . . . . » 14,10
82) Romano Concetta Olimpia . . . . . » 14,10
83) Alessi Loreto . . . . » 14,08
84) Raia Rosalia . . . . » 14,07
85) Tarantino Provvidenza . . . . . . » 14,06
86) Mazza Gerlando . . . . » 14,02
87) Raimondo Lucia . . . . » 14,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Franco Roberto;
2) Lo Cascio Concetta;
3) Guarrera Rosa;
4) Carbone Giovanna;
5) Albergamo Anna;
6) Casamichele Rita;
7) Lupo Antonina;
8) Fiumefreddo Biondo Maria;
9) Ammirata Riina Mansueta.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Lavignani Antonino;
2) Bonanno Carmela;
3) Consales Loredana;
4) Todaro Giuseppe;
5) Orlando Grazia Adriana;
6) Tistera Maria Assunta;
7) Grimaldi Elisabetta;
8) Celesia Maria;
9) Musso Sandro Fausto;
10) Carella Domenica;
11) Ippolito Maria;
12) Malarbì Olivia;
13) Marcellino Eugenio;
14) Di Grigoli Rosalia;
15) La Mensa Maria Concetta;
16) Lo Bello Ivana;
17) Gaeta Marianna Laura;
18) Maccherone Valentina Rosaria;
19) Tornabene Maria Teresa;
20) Mesi Cinzia Rossana;
21) Di Gesaro Angela;
22) Bucossi Delia;
23) Muratore Concetta;
24) Nicosia Anna Maria;
25) Simoncini Carmela;
26) Spadaro Adriana Maria;
27) Lo Burgio Cinzia;
28) Borruso Maria Laura;
29) Profeta Francesca;
30) Delfino Carmela;
31) Bica Maria Eloisa;
32) La Mantia Giuseppa;
33) Cusimano Maria Angela;
34) Testaverde Caterina;
35) Schirinzi Daniela;
36) Nunnari Torregrossa Maria Grazia;
37) Buccafusca Rita;
38) Santangelo Carolina;
39) Bellomonte Carmelo;
40) Graziano Daniela;
41) Rossi Olga;
42) Romeo Pirrotta Vincenza;
43) Prainito Francesca;
44) Comparato Anna Maria;
45) Manuli Maria;
46) Signorelli Letizia;
47) Mazzola Luciana;
48) Manfredi Cinzia;
49) Azzinnari Teresa;
50) Maltese Raffaela;
51) Marino Angela;
52) Cammarata Rosa;
53) La Parola Maria Concetta;
54) Antidormi Adriana;
55) Zimbardo Maria Angela;
56) Romano Amalia;
57) Gabriele Stefano;
58) Giordano Giuseppina;
59) Cartannillica Antonina;
60) Bua Marcello;
61) Francescangeli Maria;
62) Seminara Maria Assunta;

63) Pojero Matteo;
64) D'Elia Girolama;
65) Licata Tissi Saverio;
66) Lauria Carmelo;
67) Cocorullo Anna Maria;
68) Crapa Tommaso;
69) Bonomo Rosaria;
70) Iuliani Alfredo Mario;
71) Fazzese Maria Concetta;
72) Li Vigni Francesco;
73) Romano Concetta Olimpia;
74) Alessi Loreto;
75) Raia Rosalia;
76) Tarantino Provvidenza;
77) Mazza Gerlando;
78) Raimondo Lucia.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica .italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1985
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 135

(4702)

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 56.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

un posto di primario ospedaliero del servizio di odontostomatologia (si dà atto che il concorso in argomento è il primo concorso pubblico bandito per il profilo professionale e per la posizione funzionale di primario ospedaliero di odontostomatologia in relazione ai benefici previsti dall'art. 8, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

(4667)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

Ruolo sanitario:

un posto di coadiutore sanitario (disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base) a tempo pieno;

Ruolo tecnico:

un posto di perito industriale meccanico (assistente tecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

(4682)

ORDINE OSPEDALIERO DI « SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI » DI ROMA

Concorso a quattro posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria presso l'ospedale « S. Pietro » di Roma.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti dal regolamento dell'ospedale, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti generali e specifici per la partecipazione al concorso, le condizioni e le prove di esame sono stabiliti da norme del regolamento, equipollenti a quelle del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

L'ammissione al concorso è subordinata alla dichiarazione di conoscenza del peculiare ordinamento dell'ospedale in quanto dipendente da un ente ecclesiastico, al quale il vincitore dovrà uniformarsi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ospedale S. Pietro di Roma.

(4666)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edit. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221